



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 7.12.2011
COM(2011) 837 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**Preparazione del quadro finanziario pluriennale relativo al finanziamento della
cooperazione dell'UE con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e i paesi e
territori d'oltremare
per il periodo 2014-2020 (11° Fondo europeo di sviluppo)**

{SEC(2011) 1459 definitivo}
{SEC(2011) 1460 definitivo}

La presente comunicazione e il relativo allegato fanno parte di un pacchetto di proposte della Commissione riguardanti l'azione esterna dell'UE nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020.

Si prevede che la Croazia aderisca all'UE entro il 1° gennaio 2014 e che contribuisca all'11° FES. All'occorrenza, il testo dell'accordo interno proposto sarà modificato conformemente ai suoi articoli 1, paragrafo 7, e 8, paragrafo 4.

L'Unione europea mantiene relazioni privilegiate con il gruppo di paesi in via di sviluppo dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-UE¹. 25 paesi e territori d'oltremare (PTOM) che hanno legami costituzionali con gli Stati membri sono associati all'UE attraverso un regime basato sulle disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e sulle norme e procedure dettagliate contenute nella decisione sull'associazione d'oltremare (DAO) del 27 novembre 2001².

Il Fondo europeo di sviluppo è il principale strumento di erogazione dell'assistenza UE a favore della cooperazione allo sviluppo nell'ambito dell'accordo di Cotonou con gli Stati ACP e di finanziamento della cooperazione UE con i paesi e territori d'oltremare a norma della decisione sull'associazione d'oltremare. Il FES è finanziato dagli Stati membri, al di fuori del bilancio UE, in base a criteri di contribuzione specifici. Ciascun FES è concluso per un periodo pluriennale. L'accordo interno per il 10° FES³, che fissa le risorse del 10° FES e la loro ripartizione in vaste sottocategorie, copre il periodo 2008-2013 e contiene disposizioni riguardanti l'attuazione e il controllo finanziario.

Nella sua comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020"⁴, la Commissione sottolineava che non ricorrevano le condizioni per proporre l'inclusione del FES nel bilancio dell'UE ("iscrizione in bilancio del FES"). L'integrazione della cooperazione allo sviluppo dell'UE con gli Stati ACP nel bilancio dell'UE è prevista per il 2020, allo scadere del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 che coincide con l'anno di scadenza dell'accordo di Cotonou.

La presente comunicazione descrive i principali elementi che potrebbero figurare nell'accordo interno per l'11° Fondo europeo di sviluppo per il periodo 2014-2020. Il contenuto e la formulazione dell'accordo interno saranno decisi dai rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'UE.

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005

(GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

² GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2007/249/CE (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33).

³ L'accordo interno per il 10° FES (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32) è stato firmato nel luglio 2006 dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio. Il regolamento di esecuzione del 10° FES (regolamento 617/2007 del Consiglio) e il regolamento finanziario per il 10° FES (regolamento 215/2008 del Consiglio) sono stati adottati, rispettivamente, nel maggio 2007 e nel febbraio 2008. Il 10° FES è entrato in vigore il 1° luglio 2008 con l'entrata in vigore della prima revisione dell'accordo di Cotonou.

⁴ COM(2011) 500.

L'adozione dell'accordo interno sarebbe seguita dall'adozione, da parte del Consiglio, di un regolamento di esecuzione e di un regolamento finanziario per l'11° FES.

1. QUADRO GIURIDICO E STRATEGICO

Cooperazione allo sviluppo dell'UE

I principali obiettivi strategici dell'azione esterna dell'UE sono descritti nel trattato di Lisbona (articolo 21 del TUE). Inoltre, il principale obiettivo della cooperazione allo sviluppo dell'UE (articolo 208 del TFUE) è ridurre e, a termine, eliminare la povertà. In questo contesto, l'UE deve rispettare i propri impegni e tener conto degli obiettivi approvati nell'ambito delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali.

Il quadro strategico comprende il "consenso europeo", una dichiarazione comune sulla politica di sviluppo dell'Unione europea adottata il 22 dicembre 2005 dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Commissione⁵, la comunicazione "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE: un programma di cambiamento" adottata dalla Commissione il 13 ottobre 2011⁶, che prevede un quadro strategico aggiornato per la cooperazione allo sviluppo dell'UE in generale, nonché ogni futura comunicazione contenente gli orientamenti e i principi di base della politica di sviluppo dell'Unione. Il quadro politico comprende altresì le strategie e le priorità settoriali dell'Unione con una dimensione esterna e l'integrazione delle politiche trasversali quali l'azione per il clima.

Per quanto riguarda la cooperazione con gli Stati ACP, questo quadro giuridico e strategico è completato dall'accordo di Cotonou concluso tra i membri del gruppo degli Stati ACP, da un lato, e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri, dall'altro. L'accordo si applica per un periodo ventennale, dal marzo 2000 al febbraio 2020, ed è entrato in vigore nell'aprile 2003. Il suo scopo era istituire un partenariato globale, fondato su tre pilastri complementari: cooperazione allo sviluppo, cooperazione economica e commerciale, dimensione politica. Il partenariato ACP-UE si propone come fine principale la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà, in linea con gli obiettivi di uno sviluppo durevole e della progressiva integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale (articolo 1 dell'accordo di Cotonou).

L'accordo di Cotonou contiene una clausola di revisione secondo la quale l'accordo viene adattato ogni cinque anni. Questa seconda revisione è stata adottata nel giugno 2010 dal Consiglio dei ministri ACP-UE ed è applicata in via provvisoria dal novembre 2010. Il Consiglio prenderà una decisione in merito alla conclusione dell'accordo riveduto dopo aver ottenuto il consenso del Parlamento.

Associazione PTOM-UE

L'associazione PTOM-UE poggia su diverse basi giuridiche. Nel diritto primario dell'UE, la base è la parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'associazione si prefigge di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM e di instaurare strette relazioni economiche tra di essi e l'UE nel suo insieme (articolo 198 del TFUE). Le norme e procedure dettagliate sono state stabilite in decisioni successive del

⁵ GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

⁶ COM(2011) 637.

Consiglio, ultima delle quali la decisione 2001/822/CE del Consiglio che si applica a tutti i PTOM elencati nell'allegato II del trattato, tranne Bermuda, ed è finanziata dal FES. La decisione scade il 31 dicembre 2013 e la Commissione sta preparando una proposta riguardante una nuova decisione del Consiglio che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2014 e che costituirà il quadro politico e giuridico per l'esecuzione dell'11° FES per quanto concerne i PTOM.

2 PRINCIPALI CAMBIAMENTI RISPETTO ALL'ACCORDO INTERNO PER IL 10° FES

Non vengono proposte modifiche di rilievo rispetto alla struttura del 10° FES. I principali cambiamenti proposti riguardano i seguenti settori:

2.1 Contributi degli Stati membri

Come annunciato nella comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020", si propone di allineare ulteriormente i criteri di contribuzione degli Stati membri al FES con quelli utilizzati per il bilancio dell'UE. I criteri proposti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), pertanto, sono più simili ai criteri di contribuzione al bilancio di quanto non fossero quando è stato stabilito il 10° FES.

2.2 Dotazioni finanziarie

I volumi complessivi proposti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), per l'11° FES per la cooperazione con i paesi ACP e i PTOM sono stati annunciati nella comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" a prezzi 2011. Nel proposto progetto di accordo interno accluso alla presente comunicazione, le dotazioni finanziarie del FES sono espresse a prezzi correnti per riflettere con maggiore esattezza l'inflazione in tutto il periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale.

I finanziamenti richiesti per le spese di sostegno rappresentano il 5% degli stanziamenti del FES, che saranno gestiti dalla Commissione. Ciò riflette la volontà della Commissione di tenere maggiormente conto delle spese di supporto reali sostenute per la programmazione e l'esecuzione del FES, compresi i costi legati alla delega dell'esecuzione degli aiuti e al rafforzamento dei controlli.

Per quanto riguarda la cooperazione intra-ACP e interregionale, l'articolo 2, lettera b), propone di mantenere invariata la quota delle risorse ACP rispetto al 10° FES. Questa dotazione sarà utilizzata in parte per finanziare il nuovo programma per l'assorbimento degli shock previsto dalla seconda revisione dell'accordo di Cotonou (vedi più avanti).

Dopo aver consultato la Banca europea per gli investimenti si ritiene che non occorra alimentare il Fondo investimenti poiché, trattandosi di un fondo di rotazione, sono già disponibili finanziamenti sufficienti grazie ai rimborsi dalle assegnazioni del 9° e del 10° FES. Questo non riguarda tuttavia le sovvenzioni per il finanziamento degli abbuoni d'interesse e dell'assistenza tecnica connessa ai progetti, per le quali all'articolo 2, lettera d), e all'articolo 3, paragrafo 1, viene proposta un'assegnazione maggiorata (rispetto a quella del 10° FES) per ovviare al livello insufficiente dei finanziamenti nell'ambito del 10° FES, aumentare la portata delle attività in corso e consentire altre eventuali combinazioni.

2.3 Dotazioni B regionali e programma per l'assorbimento degli shock

La seconda revisione dell'accordo di Cotonou prevede la creazione di dotazioni B regionali per rispondere a necessità impreviste aventi una dimensione regionale (articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato IV dell'accordo di Cotonou riveduto). È inoltre prevista la creazione di programmi di assorbimento degli shock in sostituzione del Flex e degli altri programmi ad hoc di assorbimento degli shock in corso. Questi nuovi programmi si basano sull'esperienza acquisita con il V-Flex e lo strumento alimentare (articoli 60 e 68 dell'accordo di Cotonou riveduto) e si concentrano sugli shock esogeni con una dimensione transnazionale. L'articolo 2, lettera c), propone pertanto di includere questi cambiamenti nell'accordo interno per l'11° FES.

2.4 Comitato del FES

L'articolo 8, paragrafo 2, propone inoltre un sistema di ponderazione dei voti nel comitato dell'11° FES basato sui criteri di contribuzione proposti.

3. CONCLUSIONE

In considerazione di quanto precede, la Commissione invita gli Stati membri a esaminare l'accluso progetto di accordo interno inteso a disciplinare l'attuazione degli aiuti concessi dall'UE agli Stati ACP e ai PTOM per il periodo 2014-2020.

ALLEGATO:

PROGETTO DI ACCORDO INTERNO

tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato sull'Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

sentita la Commissione,

previa consultazione della Banca europea per gli investimenti,

considerando quanto segue:

- (1) l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000⁷ (di seguito "accordo di partenariato ACP-UE") prevede che siano definiti protocolli finanziari per ciascun periodo quinquennale.
- (2) Il 17 luglio 2006, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato un accordo interno riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE⁸.
- (3) La decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea⁹ (di seguito "decisione sull'associazione d'oltremare"), modificata dalla decisione 2007/249/CE del Consiglio (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33), si applica fino al 31 dicembre 2013. Occorre adottare una nuova decisione prima di questa data.
- (4) Per attuare l'accordo di partenariato ACP-UE e la decisione sull'associazione d'oltremare è necessario istituire un 11° FES e stabilire una procedura per determinare l'assegnazione dei fondi e i contributi degli Stati membri a questi ultimi.

⁷ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

⁸ GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

⁹ GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

- (5) A norma del paragrafo 7 dell'allegato Ib dell'accordo di partenariato ACP-UE, l'Unione e i suoi Stati membri hanno eseguito, insieme agli Stati ACP, una verifica dei risultati valutando, tra l'altro, il grado di realizzazione degli impegni e degli esborsi.
- (6) Occorre stabilire le norme per la gestione della cooperazione finanziaria.
- (7) Occorre istituire un comitato dei rappresentanti degli Stati membri (di seguito "comitato FES") presso la Commissione e un comitato analogo presso la BEI. I lavori svolti dalla Commissione e dalla BEI per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e delle disposizioni corrispondenti della decisione di associazione dovrebbero essere armonizzati.
- (8) La strategia di cooperazione allo sviluppo dell'Unione è definita in funzione degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 settembre 2000, comprese le successive modifiche.
- (9) Il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato il quadro operativo sull'efficacia degli aiuti¹⁰, che ribadisce quanto concordato nella dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti (2005), nel codice di condotta dell'UE in materia di complementarità e di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo (2007) e negli orientamenti dell'UE per il programma d'azione di Accra (2008). Nel 2011 il Consiglio ha inoltre adottato una posizione comune dell'UE per il quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti (Busan, Corea del Sud) e l'UE e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo sul documento finale di Busan.
- (10) Occorre tener presenti gli obiettivi in termini di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) di cui alle suddette conclusioni. Nel riferire agli Stati e al comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE in merito alle spese in ambito FES, la Commissione deve fare una distinzione tra le attività APS e non APS.
- (11) Il 22 dicembre 2005 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno adottato una dichiarazione comune sulla politica di sviluppo dell'Unione europea dal titolo: "Il consenso europeo"¹¹.
- (12) Il 13 ottobre 2011 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE: un programma di cambiamento"¹².
- (13) Il 22 dicembre 2009 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato conclusioni sulle relazioni dell'UE con i paesi e territori d'oltremare (PTOM).
- (14) L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono descritti nella decisione 2010/427/UE del Consiglio.

¹⁰ Documento 18239/10 del Consiglio dell'11 gennaio 2011.

¹¹ GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

¹² COM(2011) 637.

- (15) Per agevolare la futura integrazione della cooperazione con gli Stati ACP nel bilancio generale dell'UE ed evitare l'interruzione dei finanziamenti tra marzo e dicembre del 2020, è opportuno uniformare il periodo di applicazione del quadro finanziario pluriennale del FES con quello del bilancio generale 2014-2020 dell'UE. È quindi preferibile fissare come data ultima per l'impegno dei fondi FES il 31 dicembre 2020 anziché il 28 febbraio 2020, data finale di applicazione dell'accordo di Cotonou.
- (16) Per rafforzare la cooperazione socioeconomica tra le regioni ultraperiferiche dell'UE e i paesi ACP e i paesi e territori d'oltremare nei Caraibi, nell'Africa occidentale e nell'Oceano Indiano, i regolamenti sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sulla cooperazione territoriale europea prevedono un potenziamento delle assegnazioni 2014-2020 per la cooperazione tra queste regioni e i partner situati al di fuori dell'Unione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

RISORSE FINANZIARIE

Articolo 1

Risorse dell'11° FES

1. Gli Stati membri istituiscono l'undicesimo Fondo europeo di sviluppo, di seguito "11° FES".
2. L'11° FES è costituito dei seguenti elementi:
 - (a) un importo massimo di 34 275,6 milioni di euro (a prezzi correnti) finanziati dagli Stati membri con i seguenti contributi:

	Critero di contribuzione	Contributi in milioni di EUR
Belgio	3,23 %	1 108,55
Bulgaria	0,22 %	75,38
Repubblica ceca	0,83 %	284,58
Danimarca	1,97 %	674,70
Germania	20,54 %	7 041,44
Estonia	0,08 %	28,82
Irlanda	0,95 %	324,16
Grecia	1,57 %	539,79
Spagna	8,06 %	2 762,43
Francia	17,83 %	6 110,88
Italia	12,62 %	4 324,33
Cipro	0,12 %	39,74
Lettonia	0,11 %	37,52
Lituania	0,18 %	61,42
Lussemburgo	0,26 %	90,00

Ungheria	0,69 %	237,42
Malta	0,04 %	13,44
Paesi Bassi	4,85 %	1 662,01
Austria	2,36 %	810,04
Polonia	2,17 %	743,24
Portogallo	1,20 %	410,17
Romania	0,72 %	247,40
Slovenia	0,23 %	80,05
Repubblica slovacca	0,38 %	131,85
Finlandia	1,51 %	516,47
Svezia	2,94 %	1 006,82
Regno Unito	14,33 %	4 912,95
TOTALE	100,00 %	34 275,6

L'importo di 34 275,6 milioni di euro è disponibile a decorrere dall'entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale secondo la seguente ripartizione:

i) 32 218,4 milioni di euro sono assegnati al gruppo degli Stati ACP;

ii) 343,4 milioni di euro sono assegnati ai PTOM;

iii) 1713,8 milioni di euro sono assegnati alla Commissione per le spese di supporto associate alla programmazione e all'esecuzione di cui all'articolo 6.

(b) La decisione 2005/446/CE, modificata dalla decisione 2007/792/CE, e il paragrafo 5 dell'allegato Ib dell'accordo di Cotonou, che fissano le date oltre le quali i fondi del 9° e del 10° FES non possono più essere impegnati, non si applicano ai fondi di cui agli allegati I e Ib dell'accordo di partenariato ACP-UE e agli allegati II A e A bis della decisione sull'associazione d'oltremare e stanziati nell'ambito del 9° e del 10° FES per finanziare il Fondo investimenti secondo le modalità e condizioni stabilite nell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE e nell'allegato II C della decisione sull'associazione d'oltremare (di seguito "Fondo investimenti"). Questi fondi sono trasferiti all'11° FES e gestiti secondo le modalità di esecuzione dell'11° FES, rispettivamente dalla data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 a norma dell'accordo di partenariato ACP-UE e dalla data di entrata in vigore delle decisioni del Consiglio relative all'assistenza finanziaria ai PTOM per il periodo 2014-2020.

3. Dopo il 31 dicembre 2013 o, se successiva, dopo la data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, le rimanenze del 10° FES e dei FES precedenti non vengono più impegnate, ad eccezione delle rimanenze e dei

fondi disimpegnati dopo questa data di entrata in vigore e risultanti dal sistema che garantisce la stabilizzazione dei proventi da esportazione dei prodotti di base agricoli (Stabex) a titolo di FES precedenti al 9° FES e dei fondi di cui al paragrafo 2, lettera b).

4. I fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° FES o di FES precedenti dopo il 31 dicembre 2013 non vengono più impegnati, salvo decisione unanime contraria del Consiglio su proposta della Commissione, ad eccezione dei fondi disimpegnati dopo questa data di entrata in vigore risultanti dal sistema che garantisce la stabilizzazione dei proventi da esportazione dei prodotti di base agricoli (Stabex) a titolo di FES precedenti al 9° FES, che sono automaticamente trasferiti ai programmi indicativi nazionali corrispondenti, di cui all'articolo 2, lettera a), punto i) e all'articolo 3, paragrafo 1, e dei fondi per finanziare le risorse del Fondo investimenti di cui al paragrafo 2, lettera b).
5. L'importo complessivo delle risorse dell'11° FES copre il periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. I fondi dell'11° FES e, nel caso del Fondo investimenti, i fondi derivanti dai rimborsi non sono più impegnati dopo il 31 dicembre 2020, salvo decisione unanime contraria del Consiglio su proposta della Commissione. Tuttavia, i fondi sottoscritti dagli Stati membri a titolo del 9° e del 10° FES per finanziare il Fondo investimenti rimarranno disponibili per l'esborso dopo il 31 dicembre 2020.
6. Il reddito proveniente da interessi sulle operazioni finanziate a titolo di impegni assunti nell'ambito di precedenti FES e sui fondi dell'11° FES gestiti dalla Commissione è accreditato su uno o più conti bancari aperti a nome della Commissione e utilizzato in conformità dell'articolo 6. L'uso del reddito proveniente da interessi maturati sui fondi dell'11° FES gestiti dalla BEI sarà stabilito nell'ambito del regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
7. In caso di adesione di un nuovo Stato all'UE, gli importi e i criteri di contribuzione di cui al paragrafo 2, lettera a), sono modificati con decisione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.
8. Le risorse finanziarie possono essere adeguate con decisione unanime del Consiglio, in particolare per agire a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato ACP-UE.
9. Fatte salve le norme e procedure decisionali di cui all'articolo 8, qualsiasi Stato membro può versare alla Commissione contributi volontari per sostenere la realizzazione degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE. Gli Stati membri possono inoltre cofinanziare progetti o programmi, ad esempio nell'ambito di iniziative specifiche gestite dalla Commissione o dalla BEI. È garantita la titolarità di queste iniziative a livello nazionale da parte dei paesi ACP.

Il regolamento di esecuzione e il regolamento finanziario di cui all'articolo 10 comprendono le necessarie disposizioni sul cofinanziamento da parte del FES e sulle attività di cofinanziamento degli Stati membri. Gli Stati membri informano preventivamente il Consiglio dei loro contributi volontari.

10. L'Unione e gli Stati membri possono decidere, insieme agli Stati ACP e a norma del paragrafo 7 del protocollo finanziario contenuto nell'allegato Ic dell'accordo di partenariato ACP-UE, di eseguire una verifica dei risultati valutando il grado di esecuzione degli impegni e degli esborsi, nonché gli effetti e l'impatto dell'aiuto fornito. La verifica viene eseguita in base a una proposta della Commissione.

Articolo 2

Risorse stanziare per gli Stati ACP

L'importo di 32 218,4 milioni di euro di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i); è ripartito fra gli strumenti di cooperazione nel modo seguente:

- a) 27 658,2 milioni di euro per finanziare programmi indicativi nazionali e regionali. Quest'assegnazione servirà a finanziare:
- i) i programmi indicativi nazionali degli Stati ACP conformemente agli articoli da 1 a 5 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-UE;
 - ii) i programmi indicativi regionali a sostegno della cooperazione regionale e interregionale e dall'integrazione degli Stati ACP conformemente agli articoli da 6 a 11 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-UE;
- b) 3 960,2 milioni di euro per finanziare una cooperazione regionale e interregionale che interessi tutti gli Stati ACP o un gran numero di essi, conformemente agli articoli da 12 a 14 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-UE. La dotazione comprenderà un sostegno strutturale per il CSI e il CSA, menzionati all'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE e oggetto di supervisione secondo le norme e procedure indicate nel medesimo allegato, e per l'Assemblea parlamentare paritetica di cui all'articolo 17 dell'accordo di partenariato ACP-UE. Questa dotazione copre inoltre l'assistenza per le spese di funzionamento del segretariato ACP menzionato ai punti 1 e 2 del protocollo 1 allegato all'accordo di partenariato ACP-UE;
- c) una parte delle risorse di cui alle lettere a) e b) potrebbe essere utilizzata per far fronte a esigenze impreviste e attenuare gli effetti a breve termine di crisi esterne/shock esogeni, conformemente agli articoli 60, 66, 68, 72, 72 bis e 73 dell'accordo di partenariato ACP-UE e agli articoli 3 e 9 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-UE, ivi comprese, ove opportuno, le situazioni che richiedono aiuti umanitari complementari di emergenza e di soccorso nel breve termine, qualora tali azioni di sostegno non possano essere finanziate a valere sul bilancio UE;
- d) 600 milioni di euro assegnati alla BEI per finanziare il Fondo investimenti secondo le modalità e le condizioni di cui all'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE, sotto forma di sovvenzioni per il finanziamento degli abbuoni di interesse e dell'assistenza tecnica connessa ai progetti di cui agli articoli 1, 2 e 4 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE nel periodo dell'11° FES.

Articolo 3

Risorse stanziare per i PTOM

1. L'importo di 343,4 milioni di euro di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), viene stanziato in conformità di una decisione del Consiglio adottata prima del 31 dicembre 2013 per l'attuazione dell'associazione con i PTOM, di cui 338,4 milioni di euro per finanziare i programmi territoriali e regionali e 5 milioni di euro sotto forma di assegnazione alla BEI per finanziare gli abbuoni d'interesse e l'assistenza tecnica conformemente alla decisione sull'associazione d'oltremare.
2. Qualora un PTOM acquisisca l'indipendenza e aderisca all'accordo di partenariato ACP-UE, gli importi indicati al paragrafo 1 sono ridotti e gli importi indicati all'articolo 2, lettera a), punto i), sono aumentati in misura corrispondente con una decisione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

Articolo 4

Prestiti sulle risorse proprie della BEI

1. All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), destinato al Fondo investimenti nell'ambito del 9° FES e all'importo di cui all'articolo 2, lettera d), viene aggiunto un importo indicativo non superiore a 2 600 milioni di euro sotto forma di prestiti concessi dalla BEI a valere sulle proprie risorse. Queste risorse vengono stanziate per un importo fino a 2 500 milioni di euro per i fini stabiliti nell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE e per un importo fino a 100 milioni di euro per gli scopi previsti nella decisione sull'associazione d'oltremare alle condizioni previste dal suo statuto e secondo le modalità e condizioni relative al finanziamento degli investimenti fissate dall'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE e dalla decisione sull'associazione d'oltremare.
2. Gli Stati membri si impegnano, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della BEI, a rendersi garanti verso di essa, rinunciando al beneficio di escussione, per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla BEI sulle sue risorse proprie in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE e delle disposizioni corrispondenti della decisione sull'associazione d'oltremare.
3. La garanzia di cui al paragrafo 2 è limitata al 75% dell'importo complessivo dei crediti aperti dalla BEI a titolo dell'insieme dei contratti di prestito. La garanzia copre tutti i rischi dei progetti del settore pubblico. Per i progetti del settore privato, la garanzia copre tutti i rischi politici, mentre la BEI assume integralmente il rischio commerciale.
4. Per gli impegni di cui al paragrafo 2 verranno stipulati contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la BEI.

Articolo 5

Operazioni gestite dalla BEI

1. I pagamenti effettuati alla BEI a titolo dei prestiti a condizioni speciali concessi agli Stati ACP, ai PTOM e ai dipartimenti francesi d'oltremare nonché i proventi e i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate nel quadro di FES precedenti

al 9° FES ritornano agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al FES da cui tali somme provengono, a meno che il Consiglio non decida all'unanimità, su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni.

2. Le commissioni dovute alla BEI per la gestione dei prestiti e delle operazioni di cui al paragrafo 1 sono previamente detratte dalle somme da accreditare agli Stati membri.
3. I proventi e i redditi derivanti alla BEI da operazioni effettuate attraverso il Fondo investimenti a titolo del 9°, 10° e 11° FES sono utilizzati per ulteriori operazioni del Fondo, a norma dell'articolo 3 dell'allegato II dell'accordo ACP-UE, previa deduzioni per spese straordinarie e passività originate nel contesto del Fondo investimenti.
4. La BEI è remunerata a copertura totale delle spese sostenute per la gestione delle operazioni effettuate a titolo del Fondo investimenti di cui al paragrafo 3, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE e delle disposizioni pertinenti della decisione riveduta sull'associazione d'oltremare.

Articolo 6

Risorse riservate alle spese di supporto della Commissione associate al FES

1. Le risorse del FES coprono i costi delle misure di supporto. Le risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii), e all'articolo 1, paragrafo 6, coprono tutti i costi legati alla programmazione ed esecuzione del FES che non sono necessariamente coperti dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali di cui al regolamento di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 10, paragrafo 1.
2. Le risorse per le misure di supporto possono coprire le spese della Commissione riguardanti:
 - (a) le attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, contabilità, audit e valutazione direttamente necessarie per la programmazione e attuazione delle risorse del FES;
 - (b) la realizzazione degli obiettivi del FES, attraverso le attività di ricerca riguardanti la politica di sviluppo, gli studi, le riunioni, le attività di informazione e di sensibilizzazione e le attività di formazione e pubblicazione, comprese le attività di informazione e comunicazione sul FES. Le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente accordo coprono anche la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea in relazione al FES;
 - (c) le reti informatiche per lo scambio di informazioni e tutte le altre spese di assistenza tecnica o amministrativa sostenute per la programmazione e l'attuazione del FES.

Sono comprese anche le spese sostenute presso la sede centrale e le delegazioni per il supporto amministrativo richiesto per programmare e gestire le operazioni finanziate

nel quadro dell'accordo di partenariato ACP-UE e della decisione sull'associazione d'oltremare.

Queste risorse non sono destinate all'esecuzione delle mansioni fondamentali del servizio pubblico europeo.

CAPO II

ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Contributi all'11° FES

1. La Commissione stabilisce e comunica al Consiglio, entro il 20 ottobre di ogni anno, lo stato degli impegni, i pagamenti e gli importi annuali delle richieste di contributi da presentare nell'esercizio in corso e nei due esercizi successivi, tenendo conto delle previsioni della BEI per quanto riguarda la gestione e il funzionamento del Fondo investimenti. Tali importi si basano sulla capacità concreta di erogare efficientemente il livello di risorse proposto.
2. Su proposta della Commissione il Consiglio decide a maggioranza qualificata come previsto dall'articolo 8, specificando la parte a carico della Commissione e quella a carico della BEI, il massimale del contributo annuale per il secondo anno successivo alla proposta della Commissione (n+2) e, entro il massimale deciso l'anno precedente, l'importo annuale della richiesta di contributo per il primo anno successivo alla proposta della Commissione (n+1).
3. Qualora i contributi decisi in base alle disposizioni di cui al paragrafo 2 dovessero deviare dalle esigenze effettive del FES nel corso dell'esercizio in questione, la Commissione presenta al Consiglio proposte volte a modificare l'importo di tali contributi entro il massimale di cui al paragrafo 2; il Consiglio adotta una decisione a maggioranza qualificata, come previsto dall'articolo 8.
4. Le richieste di contributi non possono superare il massimale di cui al paragrafo 2, né può essere aumentato il massimale salvo se deciso dal Consiglio a maggioranza qualificata, come previsto dall'articolo 8, in caso di esigenze particolari derivanti da circostanze eccezionali o imprevedute come le situazioni postcrisi. In tal caso la Commissione e il Consiglio assicurano che i contributi corrispondano ai pagamenti previsti.
5. Entro il 20 ottobre di ogni anno la Commissione trasmette al Consiglio, tenendo conto delle previsioni della BEI, le sue previsioni degli impegni, degli esborsi e dei contributi per i tre esercizi finanziari successivi.
6. Per quanto riguarda le rimanenze dei precedenti FES da trasferire all'11° FES ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), il contributo di ciascuno Stato membro è calcolato proporzionalmente al suo contributo al relativo FES.

Per quanto riguarda i fondi del 10° FES e del FES precedente che non sono trasferiti all'11° FES, l'incidenza sul contributo di ciascuno Stato membro è calcolata in proporzione del contributo di ciascuno Stato membro al 10° FES.

7. Le modalità dettagliate di versamento dei contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 8

Il comitato del Fondo europeo di sviluppo

1. È istituito presso la Commissione, per le risorse dell'11° FES da essa amministrare, un comitato (di seguito "comitato del FES") composto da rappresentanti degli Stati membri. Il comitato del FES è presieduto da un rappresentante della Commissione; la Commissione provvede alle mansioni di segreteria. Un rappresentante della BEI partecipa ai lavori.
2. Ai voti degli Stati membri è attribuita, in seno al comitato del FES, la seguente ponderazione:

Stato membro	Voti UE-27
Belgio	32
Bulgaria	2
Repubblica ceca	8
Danimarca	20
Germania	205
Estonia	1
Irlanda	9
Grecia	16
Spagna	80
Francia	178
Italia	126
Cipro	1
Lettonia	1
Lituania	2
Lussemburgo	3

Ungheria	7
Malta	1
Paesi Bassi	48
Austria	24
Polonia	22
Portogallo	12
Romania	7
Slovenia	2
Slovacchia	4
Finlandia	15
Svezia	29
Regno Unito	143
Totale UE-27	998

3. Il comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 720 voti su 998, che esprimano il voto favorevole di almeno 14 Stati membri. La minoranza di blocco si compone di 279 voti.
4. In caso di adesione di un nuovo Stato all'UE, la ponderazione di cui al paragrafo 2 e la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 3 sono modificate con decisione del Consiglio che delibera all'unanimità.
5. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9

Comitato del Fondo investimenti

1. È istituito, sotto l'egida della BEI, un comitato (di seguito "comitato del Fondo investimenti"), composto da rappresentanti dei governi degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. La BEI provvede al segretariato e ai servizi di sostegno del comitato. Il presidente del comitato del Fondo investimenti è eletto dai membri e nell'ambito del comitato stesso.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta il regolamento interno del comitato del Fondo investimenti.

3. Il comitato del Fondo investimenti si pronuncia a maggioranza qualificata in conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3.

Articolo 10

Disposizioni di esecuzione

1. Fatti salvi l'articolo 8 del presente accordo e i diritti di voto degli Stati membri in esso contemplati, tutte le pertinenti disposizioni del regolamento di esecuzione per il 10° FES e del regolamento n. 2304/2002 della Commissione recante attuazione della decisione 2001/822/CE del Consiglio riguardanti l'assistenza ai PTOM rimangono in vigore in attesa che il Consiglio adotti un regolamento di esecuzione per l'11° FES e le modalità di esecuzione della decisione riveduta sull'associazione d'oltremare. Il regolamento di esecuzione per l'11° FES è deciso all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione della BEI. Le modalità di esecuzione per l'assistenza finanziaria dell'UE ai PTOM sono adottate dopo l'adozione della decisione sull'associazione d'oltremare riveduta da parte del Consiglio, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo.

Il regolamento di esecuzione dell'11° FES e le modalità di esecuzione della decisione sull'associazione d'oltremare riveduta contengono opportune modifiche e miglioramenti delle procedure di programmazione e decisionali, che armonizzano ulteriormente, per quanto possibile, le procedure dell'Unione e del FES. Nel regolamento di esecuzione dell'11° FES sono inoltre mantenute procedure di gestione specifiche per il Fondo per la pace. Rammentando che l'assistenza finanziaria e tecnica per l'attuazione dell'articolo 11 bis dell'accordo di partenariato ACP-UE sarà finanziata da strumenti specifici diversi da quelli destinati a finanziare la cooperazione ACP-UE, le attività sviluppate ai sensi di queste disposizioni dovranno essere approvate mediante procedure di gestione del bilancio preventivamente specificate.

Il regolamento di esecuzione dell'11° FES contiene misure appropriate che consentono di combinare gli stanziamenti del FES e del Fondo europeo di sviluppo regionale per finanziare progetti di cooperazione tra le regioni ultraperiferiche dell'UE e i paesi ACP e i paesi e territori d'oltremare nei Caraibi, nell'Africa occidentale e nell'Oceano Indiano, in particolare meccanismi semplificati per la gestione congiunta di questi progetti.

2. Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, in conformità dell'articolo 8, un regolamento finanziario in base a una proposta della Commissione e previo parere della BEI, sulle disposizioni che la riguardano, e della Corte dei conti.
3. La Commissione presenterà le sue proposte relative ai regolamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 prevedendo, tra l'altro, la possibilità di delegare a terzi l'espletamento di determinate mansioni.

Articolo 11

Esecuzione finanziaria, contabilità, audit e scarico

1. La Commissione assicura l'esecuzione finanziaria delle dotazioni che essa gestisce, e in particolare l'esecuzione finanziaria dei progetti e dei programmi, in conformità del regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Ai fini del recupero delle somme indebitamente pagate, le decisioni della Commissione sono esecutive nel territorio dell'UE in conformità dell'articolo 299 del trattato sul funzionamento dell'UE.
2. La BEI provvede, per conto dell'Unione, alla gestione del Fondo investimenti ed effettua operazioni nell'ambito di tale Fondo conformemente al regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Così facendo, la BEI agisce con un rischio per gli Stati membri. Gli Stati membri sono titolari di tutti i diritti che derivano da tali operazioni, segnatamente a titolo di creditori o proprietari.
3. La BEI provvede, conformemente al suo statuto e alle migliori pratiche bancarie, all'esecuzione finanziaria delle operazioni mediante prestiti sulle sue risorse proprie, di cui all'articolo 4, cui si applicano eventualmente abbuoni di interessi sulle risorse FES.
4. Per ciascun esercizio finanziario, la Commissione elabora e approva i conti del FES e li invia al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.
5. La Commissione tiene a disposizione della Corte dei conti le informazioni di cui all'articolo 10, per permettere a quest'ultima di controllare in base a documenti l'aiuto fornito sulle risorse del FES.
6. La BEI invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del FES da essa gestite.
7. Fatto salvo il paragrafo 9 del presente articolo, la Corte dei conti esercita nei confronti delle operazioni del FES i poteri conferitile dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'UE. Le condizioni alle quali la Corte dei conti esercita i propri poteri sono stabilite dal regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
8. Il Parlamento europeo, previa raccomandazione del Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 8, dà scarico alla Commissione della gestione finanziaria del FES, ad esclusione delle operazioni gestite dalla BEI.
9. Le operazioni finanziate sulle risorse del FES gestite dalla BEI formano oggetto delle procedure di controllo e di scarico definite dallo statuto della Banca per tutte le sue operazioni.

Articolo 12

Clausola di revisione

L'articolo 1, paragrafo 3, e gli articoli contenuti nel capo II, ad eccezione dell'articolo 8, possono essere modificati dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. La BEI è associata alla proposta della Commissione nelle questioni concernenti le sue attività e quelle del Fondo investimenti.

Articolo 13

Servizio europeo per l'azione esterna

Il presente regolamento è applicato conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna.

Articolo 14

Ratifica, entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo è approvato da ciascuno Stato membro in base alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente accordo.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della sua approvazione da parte dell'ultimo Stato membro.
3. Il presente accordo è concluso per la stessa durata del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 allegato all'accordo di partenariato ACP-UE e della decisione sull'associazione d'oltremare (2014-2020). Tuttavia, fatto salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 4, il presente accordo resta in vigore per il tempo necessario alla totale esecuzione di tutte le operazioni finanziate nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-UE, della decisione sull'associazione d'oltremare e del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 15

Lingue facenti fede

Il presente accordo, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.